



Comune di UGGIANO LA CHIESA
(Provincia di Lecce)

ORDINANZA

N. 9 DEL 15/06/2020

OGGETTO: Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 213 del 27/04/2020 “Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell’anno 2020”, ai sensi della L. 353/2000, della L.R. 38/2016 e della L.R. 53/2019.

IL SINDACO

Vista la nota prot. n. AOO-O26 del 11/05/2020, con la quale il Servizio Protezione Civile della Regione Puglia ha comunicato che sul BURP n. 61 del 30/04/2020 è stato pubblicato il decreto n. 232 del 16/04/2019, **con cui il Presidente della Giunta Regionale della Puglia ha dichiarato lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi nel periodo 15 Giugno 2020 – 15 Settembre 2020;**

Visto, in particolare, l’art. 7 del citato decreto che, ai fini dell’osservanza delle norme, stabilisce che i Sindaci, in qualità di Autorità di Protezione Civile, sono tenuti a diffondere il contenuto del predetto Decreto, mediante apposita ordinanza entro quindici giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia;

Considerato che:

- ai sensi dell’art. 15 della Legge 24.02.1992, n. 225, il Sindaco è autorità comunale di Protezione Civile;
- il D. L.vo 31.03.1998, n. 112, attribuisce ai Comuni, tra l’altro, le funzioni relative all’attuazione delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi;

Visto l’art. 50, comma 4, e 54 del D. L.vo n. 267/2000;

RENDE NOTO

dal 15 giugno al 15 settembre 2020, è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi,

relativamente a tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo del territorio comunale.

ORDINA

1) Ai proprietari, conduttori e/o gestori a qualsiasi titolo di fondi rustici, terreni ed aree di qualsiasi natura e loro pertinenze incolti e/o abbandonati, di eseguire, entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno ed a mantenere sino al 15 settembre 2020, le necessarie opere di difesa passiva di prevenzione antincendio, mediante la pulizia dei suddetti siti, provvedendo alla rimozione di erba secca, sterpaglie, residui di vegetazione e di ogni altro materiale infiammabile, ovvero di provvedere alla regolare e periodica pulizia e manutenzione dei suoli stessi ;

2) Ad integrazione delle norme contenute nel R.D. n. 3267 del 30/12/1923, del relativo Regolamento e delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale, nonché dell'art. 3 della L. n. 353/2000, durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree della Regione a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della L. 353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:

- **accendere fuochi di ogni genere;**
- **far brillare mine o usare esplosivi;**
- **usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;**
- **usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace;**
- **tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private e/o incontrollate;**
- **fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio;**
- **esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;**
- **transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate;**
- **transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;**
- **abbandonare rifiuti nei boschi ed in discariche abusive.**

3) Ai proprietari o detentori frontisti di tutte le strade provinciali e comunali di provvedere, a proprie spese, entro il 31 maggio ed a mantenere sino al 15 settembre 2020, al taglio di tutte le essenze vegetali, sia verdi che secche che fuoriescono dalla loro proprietà che si riversano lungo le sedi stradali;

4) I proprietari, gli affittuari e i conduttori di campi a coltura cerealicola a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura, devono prontamente e contestualmente realizzare perimetralmente e all'interno alla superficie coltivata una fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno quindici metri, o comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti; La fascia protettiva a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura e/o sfalcio è realizzata entro il 15 luglio di ogni anno.

5) L'accensione e la bruciatura di residui di materiale vegetale derivante dall'attività agricola e forestale è **vietata nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 30 settembre 2020.**

Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, è tenuto a darne immediata comunicazione alle competenti Autorità locali riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell'evento.

SANZIONI

Le trasgressioni ai divieti e prescrizioni previsti al punto 2) della presente Ordinanza (**Art. 2 DPGR n. 213 del 27/04/2020**) saranno punite a norma dell'art. 10, commi 6, 7 e 8 della Legge n. 353 del 21/11/2000, con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di € 1.032,91 fino ad un massimo di € 10.329,14.

Per quanto non espressamente previsto nella presente ordinanza si rimanda al **DPGR n. 213 del 27/04/2020** ed alla **L.R. n. 38 del 12/12/2016** contenente “ **Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi**”;

Ogni altra inosservanza alle disposizioni del DPGR n. 213 del 27/04/2020, sarà punita a norma dell'art. 10 della L. n. 353/2000.

INVITA

Tutti i cittadini, in caso di avvistamento di incendio, a darne immediata comunicazione alle autorità locali riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell'incendio chiamando i seguenti numeri telefonici:

- Vigili del Fuoco, **tel. 115**
- Carabinieri Forestali, **tel. 1515**
- Carabinieri – Stazione di Minervino, **tel 0836/818010**
- Commissariato della P.S. di Otranto, **0836/805511**
- Ufficio Polizia Locale – Uggiano la Chiesa, **0836/1904742**

DISPONE

1. che la presente Ordinanza venga:

- pubblicata presso l'Albo Pretorio on-line del Comune di Uggiano la Chiesa;
- affissa mediante manifesti e resa pubblica in estratto su tutto il territorio comunale;
- inserita nel sito ufficiale del Comune di Uggiano la Chiesa;

2. la trasmissione della presente Ordinanza a :

- Carabinieri Forestali;
- Comando Stazione Carabinieri – Minervino di Lecce;
- Commissariato Polizia di Stato – Otranto
- Polizia Locale – Uggiano la Chiesa

Ai sensi degli artt. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 avverte: responsabile del procedimento è la Dott.ssa Maria Assunta STEFANELLI, Resp. del IV° Settore P.M. -SUAP e Protezione Civile.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/1990, si avverte che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso, nel termine di 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale di Lecce, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni, termini tutti decorrenti dalla notificazione o dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Lì 15/06/2020

SINDACO
f.to Dott. Giuseppe Salvatore PICONESI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 417

Si certifica che copia della presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio on line del Comune il giorno 15/06/2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 15/06/2020

Addetto alla Pubblicazione

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Uggiano la Chiesa

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Uggiano la Chiesa
